

Il caso

La Cassazione conferma che non serve il Ddl Zan

GENDER WATCH

26_05_2021



Una persona transessuale aveva avuto un rapporto sessuale con un consigliere comunale della Lega di una cittadina del Nord. Il transessuale aveva poi dato del «frocio» al consigliere e questi lo aveva **denunciato per diffamazione**. Il transessuale veniva poi condannato in primo grado e in secondo grado.

Anche la Cassazione ha di recente confermato la condanna con queste motivazioni: «Le

suddette espressioni costituiscono invece, oltre che chiara lesione dell'identità personale, veicolo di avvilitamento dell'altrui personalità e tali sono percepite dalla stragrande maggioranza della popolazione italiana, come dimostrato dalle liti furibonde innescate, in ogni dove, dall'attribuzione delle qualità sottese alle espressioni di cui si discute e dal fatto che, nella prassi, molti ricorrono, per recare offesa alla persona, proprio ai termini utilizzati dall'imputato».

Questa è l'ennesima prova che il Ddl Zan non serve perché già la vigente normativa permette, ad esempio, di sanzionare condotte lesive dell'altrui fama. E poco importa che il consigliere comunale si riconosca come omosessuale oppure no. Lo stesso epiteto rivolto a persona omosessuale avrebbe ricevuto identica e giusta condanna.